

Dott. Stefano Vignando
Medicina Generale
Convenzionato con il SSN

Al Direttore Generale
ASUFC
asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale
DCS – Regione Aut. FVG
salute@certregione.fvg.it

Oggetto: Liquidazione Fondo Ponderazione. Vs. nota Prot. N. 2909 del 08/01/2024. Allegati.

Si fa seguito alla nostra precedente del 20/12/2023 (allegata) e al Vs. riscontro in oggetto (allegato), per far notare che l'estensore di tale nota è caduto in un evidente equivoco che potrebbe anche provocare un danno (erariale) all'Azienda visto che se non saranno liquidati gli interessi legali, già richiesti da SNAMI con pec del 27.06.2023, sulle somme dovute e liquidate con sei mesi di ritardo rispetto alle previsioni pattizie, si procederà legalmente.

Si ricorda nuovamente che con la DGR. 24 marzo 2023 n. 545 è stato approvato l'**AIR 2023** che prevede anche la **liquidazione del "Fondo Ponderazione Quote Capitarie"**; in particolare il **punto 4** del citato **Accordo** così dispone *"In attuazione dell'art. 59 lett. A) commi 4, 5, 6 e 7 [...] le Aziende liquidano a favore dei medici aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo i residui del fondo, non riassorbibile, per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie [...] le aziende liquidano ai medici aventi diritto i residui del fondo ponderazione quote capitarie di cui al presente articolo relativi al periodo 01.01.2014 31.12.2022."*

Nella Vs. nota in oggetto si afferma che *"In ulteriore attuazione dell'accordo regionale, l'accordo aziendale concernente il riparto del fondo di ponderazione è stato sottoscritto il 30 novembre 2023, previo invio alle organizzazioni sindacali – **nei termini contrattualmente previsti** – della relativa documentazione, ossia dei prospetti dei residui del fondo di cui trattasi, dei dati relativi alle sostituzioni e di simulazione del riparto"*: Accordo Aziendale ? ma quando mai! Fantasie amministrative che portano a decisioni unilaterali e risposte inconferenti; da dove nasce la necessità di un Accordo Aziendale per liquidare il dovuto *"entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo"* cioè entro il 22/06/2023? Lo prevede una qualche disposizione pattizia? L'AIR 2023 o la fantasia del funzionario preposto? Quali sarebbero e da dove traggono legittimità i **"termini contrattualmente previsti"**?

Che fosse necessaria l'interlocuzione con le OO.SS. per dirimere alcuni dubbi interpretativi di Controparte aziendale, è incontrovertibile ma viste le previsioni pattizie, ciò poteva e doveva avvenire in Comitato Aziendale in un lasso di tempo che permettesse la liquidazione del dovuto nel rispetto della tempistica prevista: l'Azienda, e solo essa, è responsabile dei gravi ritardi lamentati.

Pertanto, in riferimento alla posizione del sottoscritto, si chiede nuovamente la liquidazione **degli interessi legali**, già richiesti da SNAMI con pec del 27.06.2023, sulle somme dovute e liquidate con **sei mesi di ritardo** rispetto alle previsioni pattizie

Si rimane in attesa di riscontri ai sensi della legge 241/1990 e smei.

Gonars, 9 gennaio 2024

Dott. Stefano Vignando

Studio: Via Paviotti, 6 - BICINICCO (UD)
Telefono/segreteria/fax: 0432.990469

Abitazione: Via Tavian.5 - GONARS (UD)
Telefono/segr.: 0432.992321

Studio: Via V. Veneto, 122/B - Gonars (UD)
Telefono cellulare: 328.5560373

indirizzo di posta elettronica: vignando1@live.it

pec: stefano.vignando@ud.omceo.it